



Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni –

Descrizione

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre che: "a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta". Tali condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c), il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 008/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0008 CFA del 21 luglio 2025 (istanza di riabilitazione del Sig. Baldassarre Licari)